

A

Da: scuola@cgiltorino.it

Oggetto: Tutti i supplenti della scuola hanno diritto al bonus di 200 euro se hanno lavorato per almeno 50 giorni nel 2021

Data: 12/07/2022 10:50:20



**FLC CGIL**  
*Torino*

*federazione lavoratori  
della conoscenza*

Al personale **Ata e docente della scuola con contratto a tempo determinato** (compresi quelli con nomina al 30 giugno) **spetta lâ€™™ indennità una tantum di 200 euro** prevista dal DL 50/2022 (Aiuti). In particolare ne hanno diritto i lavoratori precari della scuola che rispettano i seguenti requisiti: aver svolto nel 2021 almeno 50 giornate di lavoro effettive anche con piÃ¹ rapporti di lavoro a tempo determinato e di rispettare il limite reddituale 35.000â‚¬, per lâ€™™ anno 2021.

I lavoratori con questi requisiti, per ricevere il bonus, dovranno **presentare domanda allâ€™™ Inps** (anche attraverso i servizi di assistenza Inca Cgil) **entro il 31 ottobre 2022**.

Tutto ciÃ² si evince da una lettura approfondita e corretta della norma (c. 13, art. 32 del DL 50/2022) e della circolare applicativa dellâ€™™ INPS (n. 73 del 24 giugno 2022) da cui si desume che **l'ente provvederÃ ad erogare il bonus a tutti i lavoratori precari con i requisiti sopra indicati**.

Tale applicazione della norma consente di **ampliare la platea dei lavoratori precari** che potranno beneficiare del bonus. Resta ferma lâ€™™ iniziativa della Cgil per includere tutti i lavoratori precari, nessuno escluso, dallâ€™™ erogazione del bonus.

Lâ€™™ Inps con circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti previste dagli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50 del 17.05.2022.

In particolare, lâ€™™ articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al comma 13, prevede che lâ€™™ INPS, a domanda, erogherÃ lâ€™™ indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Riteniamo necessario fornire ulteriori chiarimenti che riguardano tale platea di beneficiari. I quesiti pervenuti riguardano in particolare il diritto al riconoscimento dellâ€™™ indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti precari del comparto scuola, cessati al 30 giugno 2022 e non in forza al 1° luglio 2022 e per i quali non spetta il pagamento in automatico a carico del datore di lavoro.

Con la presente nota, precisiamo che tali lavoratori hanno diritto, a domanda, allâ€™™ indennità una tantum se nel 2021 hanno svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo derivante da rapporti di lavoro a tempo determinato, stagionale, intermittente e possono fare valere, per lâ€™™ anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro.

Esempio n. 1: insegnante assunta con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1° settembre 2021, cessata il 30 giugno 2022, ha diritto a domanda, se soddisfa lâ€™™ ulteriore requisito reddituale, allâ€™™ indennità una tantum.

Esempio n. 2: insegnante assunta con contratto a tempo determinato dal 2 ottobre 2021 al 24 dicembre 2021 ha diritto a domanda, se soddisfa lâ€™™ ulteriore requisito reddituale, allâ€™™ indennità una tantum.

Â

Il pagamento da parte di INPS sarÃ dunque residuale, a domanda, secondo i requisiti previsti dal comma 13 laddove tali lavoratori non abbiano giÃ percepito lâ€™™ indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.

Ricordiamo che il termine per la presentazione di tali domande Ã fissato al 31 ottobre 2022.

FLC CGIL TORINO

Â

[Unsubscribe](#)

Built with  AcyMailing